

Dal prossimo anno, i sostituti d'imposta dovranno comunicare al Fisco anche i dati sui compensi lordi corrisposti a professionisti, consulenti e collaboratori. Bisognerà distinguere tra somme non soggette a ritenuta perché in regime convenzionale e le altre somme non soggette a ritenuta.

Fino a quest'anno, per i compensi diversi da quelli certificati dal CUD, era disciplinato solo il contenuto minimo della certificazione consentendo l'uso di format diversi, senza avere a riferimento un modello ufficiale. L'articolo 8 del D.M. 9 gennaio 1998, infatti, prevede che le certificazioni devono attestare l'ammontare delle somme e dei valori corrisposti, al lordo e al netto di eventuali deduzioni spettanti, l'ammontare delle ritenute operate e quello di eventuali contributi previdenziali per la parte rimasta effettivamente a carico del percettore. Qualora siano state operate ritenute a titolo d'imposta nella certificazione va specificato anche che il contribuente non è tenuto a dichiarare i relativi redditi.

La nuova sezione accoglie i redditi di lavoro autonomo e la certificazione andrà rilasciata, quindi, a tutti i lavoratori autonomi sia occasionali sia titolari di partita IVA.

Nella prima parte, composta da tre colonne, si espongono i “dati relativi alle somme erogate” e viene identificata la tipologia di compenso (attraverso un codice da indicare in colonna 1), l'anno di erogazione dello stesso (colonna 2) e l'aliquota della ritenuta applicata (colonna 3).

Gli altri campi del modello sono riservati ad altre informazioni che si fanno più numerose e dettagliate rispetto a quelle precedenti.

Sono previsti infatti campi per:

- le «spese rimborsate» (colonna 22): le spese anticipate dal percettore in nome e per conto del committente e che non sono state assoggettate a ritenuta in quanto non costituiscono compenso;
- le somme non soggette a ritenuta: un campo analogo a quello del 770, in cui andare a evidenziare le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- le ritenute operate che saranno evidenziate in colonna 9 se fatte a titolo di acconto ed in colonna 10 se a titolo d'imposta;
- le ritenute restituite: evidenziate nel campo 23 se ad esempio versate in eccesso a causa di errori di calcolo.

Nel nuovo prospetto dedicato agli autonomi dovranno essere riportati anche gli imponibili dell'anno precedente e le ritenute operate sempre negli anni precedenti. Dovranno essere indicati anche i contributi previdenziali distinguendo tra quota a carico dell'impresa e quelli a carico del collaboratore.